



STRUTTURA

Direzione Regionale: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO

PROPONENTE

Area: PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Definizione dello standard professionale e formativo del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, sulla base di quanto stabilito dall'accordo in Conferenza Stato – Regioni del 12 giugno 2014, in attuazione dell'art. 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione e s.m.i.

OGGETTO: Definizione dello standard professionale e formativo del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, sulla base di quanto stabilito dall'accordo in Conferenza Stato – Regioni del 12 giugno 2014, in attuazione dell'art. 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, *Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione* e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale* e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale* e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 11 settembre 2012, n. 452 avente per oggetto *l'Istituzione di un Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento*;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 122, *Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione* e s.m.i., recante i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, in particolare l'art. 7, comma 2, lettera b), in base al quale il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore, nell'arco degli ultimi cinque anni;

Vista la Legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante *Modifica all'articolo 1 della Legge n. 122/1992, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione* che, all'articolo 2, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguino i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Considerato che la Legge n. 224/2012 ha modificato significativamente i requisiti tecnici professionali concernenti l'attività di autoriparazione, e che in particolare ha unificato, nella nuova sezione denominata "meccatronica", le sezioni "meccatronica/motoristica" ed "elettrauto";

Vista la Circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo economico, avente ad oggetto la *Legge 11 dicembre 2012, n.224 – Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione*;

Considerato che a seguito della redazione del documento contenente gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei percorsi, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito del Gruppo Tecnico Professioni della IX Commissione Istruzione Lavoro Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni, sono state recepite le osservazioni da parte delle Associazioni di categoria;

Atteso che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno richiesto ed ottenuto l'equivalenza al percorso di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni di due titoli del sistema di IFP (la qualifica di "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore" ed il diploma di "Tecnico riparatore dei veicoli a motore");

Visto l'Accordo adottato il 12 giugno 2014 dalla Conferenza Stato - Regioni, che ha approvato lo standard formativo del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni e che tali Linee guida, sulla base di elementi minimi condivisi dalle Regioni, disciplinano la definizione, la programmazione e l'organizzazione dei corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della L. 122/1992 e s.m.i., finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale;

Considerata la necessità di rispondere alla domanda dei fabbisogni localmente rilevati e di favorire lo sviluppo economico e professionale del settore;

Considerata l'esigenza di procedere alla regolamentazione dei percorsi formativi di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni e, quindi, all'avvio di specifici percorsi formativi che possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati nel settore di riferimento;

Considerato che la definizione degli Standard formativi elaborati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) della legge n. 122 del 5 febbraio 1992 e s.m.i., consente l'integrazione tra il Sistema della Formazione e quello del Lavoro;

Rilevata la necessità di attivare i corsi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della legge n. 122 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.;

DELIBERA

1) di recepire l' Accordo adottato dalla Conferenza Stato – Regioni del 12 giugno 2014 in attuazione dell'art. 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, *Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione* e s.m.i. di cui all'allegato A),

recante le *Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del Tecnico mecatronico delle autoriparazioni*;

2) di approvare lo standard professionale e formativo relativo al Tecnico mecatronico delle autoriparazioni ex art. 7, comma 2, lettera b) della legge 122/1992 e s.m.i., di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesposto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.